



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA – DIV. IX

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del Sig. MARCATELLI Davide, cittadino sammarinese, volta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza professionale maturata nella Repubblica di San Marino, per l’esercizio in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, lett. a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, lett. b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, lett. c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle



condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali e lett. g) impianti di protezione antincendio;

VISTO il documento dell'Agenzia per lo sviluppo economico della Camera di Commercio della Repubblica di San Marino - denominato *Certificato storico di iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati alla installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui alla legge (sammarinese) n. 148/2005 (ai sensi del decreto delegato 4 agosto 2008 n. 113*, rilasciato il 2 febbraio 2022, in cui si certifica che alla data del 2 febbraio 2022 la ditta individuale MARCATELLI Davide – MD, COE n. SM28716, è iscritta al registro delle imprese abilitate della Repubblica di San Marino, con il numero IASM 245, per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti, nonché per la manutenzione, degli impianti di cui alle lett. A), lett. B), lett. G) *limitatamente agli impianti di rilevazione/segnalazione d'incendio e lett. C) limitata agli impianti di condizionamento* e che il responsabile tecnico è il Sig. MARCATELLI Davide, iscritto al numero RTSM 385 dell'Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge sammarinese 28 ottobre, n. 148;

VISTO l'ulteriore documento dell'Agenzia per lo sviluppo economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino denominato *Certificato storico di iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati alla installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui alla legge (sammarinese) n. 148/2005 e decreto delegato 113/2008*, rilasciato il 2 febbraio 2022, in cui risulta che il Sig. MARCATELLI Davide è iscritto al citato Albo dal 9 giugno 2020 per le lett. A), lett. B), lett. G) *limitatamente agli impianti di rilevazione/segnalazione d'incendio* e, dal febbraio 2022 anche per la lett. C) *limitata agli impianti di condizionamento*;

VISTO il Certificato del Dipartimento Economia - Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro della Repubblica di San Marino, del 31 gennaio 2019, in cui risulta che l'interessato ha svolto attività lavorativa subordinata con mansioni di elettricista, presso imprese sammarinesi del settore, dal settembre 2002 per complessivi circa 16 anni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

RITENUTO, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento della qualifica professionale conseguita nella Repubblica di San Marino per l'esercizio in Italia delle attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) e lett. b) del D.M. 37/2008;



VISTA la circolare n. 547894 del 20 febbraio 2004 dell'ex Ministero delle Attività Produttive – nonché i consolidati pareri resi dal medesimo Ministero in materia - che dispone che per abilitazione all'installazione degli impianti di cui alla lett. G) antincendio è necessario il possesso congiunto dei requisiti professionali di cui alla lett. A) elettrici e della lett. D) idraulici, e non può essere scomposta per "l'installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica" e per "l'installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica";

CONSIDERATO pertanto di non poter accogliere la domanda di riconoscimento per l'esercizio in Italia dell'attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. g) – impianti antincendio - del D.M. 37/2008 per la mancanza dei requisiti professionali abilitativi per gli impianti di cui all'art. 1, co. 2, lett. d) idrici e sanitari;

PRESO ATTO della rinuncia del sig. MARCATELLI Davide al riconoscimento per l'esercizio in Italia dell'attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. c) pervenuta con comunicazione del 4 novembre 2022, prot. MISE 331237;

SENTITE le associazioni di categoria CNA e CONFARTIGIANATO;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 336734 del 9 novembre 2022, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato al richiedente che la richiesta di riconoscimento per la lett. g) impianti antincendio era stata respinta per le motivazioni già espresse in preambolo;

CONSIDERATO che il Sig. MARCATELLI Davide non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall'interessato in data 28 febbraio 2022 tramite bonifico della Banca Popolare Valconca alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. MARCATELLI Davide, cittadino sammarinese, nato a Rimini (RN) il 24 giugno 1976, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 206/2007 è riconosciuta l'esperienza professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione,



trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, e **lett. b)** impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.

2. Per le motivazioni esposte in premessa, al sig. MARCATELLI Davide è invece respinta la domanda di riconoscimento dell'esperienza professionale estera per l'esercizio dell'attività di installazione impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art 1, comma 2, lett. g) impianti di protezione antincendio;

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO